iBi CONSULTING®
TAX | LEGAL | AND MORE

PREGIATISSIMI
SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Seregno, 3 dicembre 2020

OGGETTO: **Circolare informativa ai Clienti n. 20-2020**

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI IN SCADENZA NEL MESE DI DICEMBRE

I versamenti da effettuare nel mese di **dicembre 2020** oggetto di **"sospensione"** sono:

- **Iva periodica** per i **contribuenti mensili** relativa al mese di **novembre 2020** (scadenza fissata al 16.12.2020);
- **acconto IVA 2020** (scadenza il 28.12.2020 in quanto il 27.12.2020 è festivo);
- **ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (articoli 23** e **24 D.P.R. 600/1973**) **e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali Irpef** scadenza fissata al 16.12.2020);
- **contributi previdenziali e assistenziali** (scadenza fissata al 16.12.2020).

I citati **versamenti oggetto di sospensione** potranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il **16.03.2021;**
- con il pagamento di **quattro rate mensili** di pari importo, versando la **prima rata il 16.03.2021.**

I **soggetti** che potranno fruire della **sospensione dei citati versamenti** sono coloro che esercitano **attività d'impresa, arte o professione:**

- **indipendentemente dalla loro localizzazione** se rispettano congiuntamente le seguenti condizioni:
  - conseguimento, nel **periodo d'imposta precedente** a quello in corso al 30/11/2020 (2019 per i soggetti solari), di ricavi o compensi pari o inferiore a 50 milioni di euro;
  - **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi** nel mese di **novembre 2020** di **almeno il 33%** rispetto al mese di **novembre 2019;**
- **indipendentemente dalla loro localizzazione, senza la necessità di dover rispettare le condizioni precedentemente indicate,** se esercenti le **attività sospese** per effetto di quanto previsto **dall'articolo 1 D.P.C.M. 03.11.2020** (si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle attività di palestre, piscine, centri benessere e termali, delle attività dei musei, dei convegni e altri eventi);
- con **domicilio fiscale, sede legale o sede operativa** nelle c.d. "zone arancioni" o "zone rosse", come da ultimo individuate dal **Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26/11/2020;**
- rientranti nei **settori economici** indicati **nell'Allegato 2 al D.L. 149/2020** o che **esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o di tour operator**, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", come individuate dal **Ministro della salute della Salute con ordinanza del 26.11.2020.**

Si evidenzia che il **Ministro della salute della Salute, con ordinanza del 26.11.2020**:

- ha fatto rientrare le Regioni **Puglia, Basilicata, Umbria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Liguria e Sicilia** tra le **zone arancioni**;
- ha fatto rientrare le Regioni **Valle d'Aosta, Lombardia, Piemonte** tra le **zone rosse**.

INDENNITA' PER LAVORATORI SPORTIVI, DEL TURISMO E SPETTACOLO

Per il mese di **dicembre 2020** è prevista un'indennità pari ad **euro 800,00** in favore dei **"lavoratori sportivi** che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Beneficiano dell'indennità i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e le associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute spa. Viene ribadito che i soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti, per i quali permangano i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l'indennità per dicembre è erogata automaticamente. Per gli altri soggetti, invece, il termine di **presentazione delle domande** è stabilito al **7 dicembre 2020.**

Il Decreto "Ristori – quater" prevede un ulteriore indennità emergenziali una tantum di **euro 1.000,00** erogate dall'INPS, per i alcune categorie di lavoratori. Nello specifico, si tratta di: **lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali** e **lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali**, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL "Ristori-quater" (coincidente con il 30 novembre 2020) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (non titolari di pensione, lavoro dipendente o NASPI); **lavoratori intermittenti** con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL "Ristori-quater" (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione); **lavoratori autonomi occasionali**, iscritti alla Gestione separata al 17 marzo 2020, con accredito di almeno un contributo mensile, che siano stati titolari di contratto di lavoro occasionale tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL "Ristori-quater" (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione); **incaricati alle vendite a domicilio** iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del DL "Ristori-quater" e non ad altre forme previdenziali obbligatorie (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione); **lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali**, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del DL "Ristori-quater" di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente); **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, a determinate condizioni. I predetti lavoratori, che non hanno beneficiato delle indennità previste dal DL "Ristori", devono **presentare apposita domanda all'INPS entro il 15 dicembre 2020.**

*** *** ***

Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi richiesta di ulteriore informazione o chiarimento.
L'occasione ci è gradita per inviarVi i più cordiali saluti.

per IBI CONSULTING STP
dott. Pietro Izzo



Via Montello, 1
20831 Seregno (MB)
T +39 0362 221858
F +39 0362 230647
E info@ibiconsulting.it
PEC ibiconsulting@legalmail.it
CF 01958360156
PI 00727520967
RI 01958360156
REA MB-1884641